

OGGETTO: Convenzione per il servizio di cattura, custodia, assistenza e gestione di cani e gatti randagi vaganti sul territorio comunale

L'anno **duemilaventicinque**, addì del mese di, presso la Residenza Municipale di **Cervere**, in esecuzione della determina Area 4 numero 39 del 31/12/2025

TRA

il Comune di Cervere, C.F. 00248390049, di seguito per brevità denominato "Comune", nella persona del Responsabile dell'Area 4 – Servizi di Polizia, Sig. _____, che interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente,

E

l'Associazione PINCO PALLINO CLUB, con sede in Fossano (CN), via Santa Maria n. 95 – Loc. Cussanio, nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig./Sig.ra _____, di seguito denominata "Canile",

CONSIDERATO CHE

- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" attribuisce ai Comuni le funzioni di controllo e gestione del randagismo animale;
- la Legge Regionale Piemonte 26 luglio 1993, n. 34, ed in particolare l'art. 7, impone ai Comuni l'obbligo di garantire un servizio pubblico di cattura, custodia e assistenza dei cani e dei gatti randagi o vaganti;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320) disciplina le misure sanitarie relative alla custodia e al controllo degli animali;
- la normativa regionale e le disposizioni dell'ASL competente regolano l'autorizzazione e il funzionamento dei canili sanitari e dei rifugi per animali;
- il Comune di Cervere non dispone di strutture proprie idonee allo svolgimento diretto dei servizi di cattura, custodia e assistenza degli animali randagi;
- l'Associazione Pinco Pallino Club è dotata di struttura regolarmente autorizzata dall'ASL e di adeguata organizzazione tecnica e professionale per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione;
- il Comune intende garantire la continuità del servizio nel rispetto della normativa vigente e della tutela del benessere animale;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina l'affidamento al Canile del servizio di cattura, custodia, assistenza sanitaria, mantenimento e promozione delle adozioni dei cani e gatti randagi o vaganti sul territorio del Comune di Cervere.

ART. 2 – SERVIZIO DI CATTURA CANI

Il Canile effettua il servizio di cattura dietro segnalazione della Polizia Municipale, del Comune, dei Carabinieri o del Servizio Veterinario ASL.

La cattura è effettuata esclusivamente se l'animale risulta avvicinabile, prendibile e circoscrivibile in area delimitata:

- entro 4 ore dalla segnalazione nei casi ordinari;
- nel più breve tempo possibile in caso di animale ferito, con eventuale intervento congiunto del veterinario ASL.

In caso di comprovata pericolosità per la pubblica incolumità, sarà richiesto l'intervento del Servizio Veterinario Multizonale.

Il servizio di primo soccorso per animali feriti è svolto esclusivamente per conto del Comune e non per privati cittadini.

ART. 3 – CUSTODIA E DETENZIONE DEI CANI

I cani catturati vengono ricoverati presso il canile sanitario di prima accoglienza autorizzato dall'ASL per il periodo di osservazione sanitaria previsto dalla normativa vigente e successivamente, se non reclamati, trasferiti presso il rifugio.

ART. 4 – ASSISTENZA SANITARIA AI CANI

Il Canile garantisce:

- visita veterinaria prima del trasferimento al rifugio;
- vaccinazioni e sverminazioni;
- sterilizzazione delle femmine, previo accordo con il Comune.

Gli animali feriti sono trasportati presso il veterinario convenzionato.

Il primo soccorso, le eventuali operazioni e le terapie successive, preventivamente concordate, sono a carico del Comune.

Le fatture veterinarie sono emesse direttamente dalla clinica veterinaria convenzionata nei confronti del Comune.

ART. 5 – RECUPERO E GESTIONE DEI GATTI INCIDENTATI

Il Canile interviene nel più breve tempo possibile per il recupero di gatti incidentati.

Tutti i costi veterinari sono a carico del Comune.

Il Canile offre:

- convalescenza e cure in locali dedicati;
- sterilizzazione a spese del Comune;
- reinserimento in colonia o affidamento.

Il mantenimento resta a carico del Comune fino ad adozione o decesso dell'animale.

ART. 6 – ADOZIONI

Il Canile, in collaborazione con la L.I.D.A. – Sezione di Fossano, promuove le adozioni mediante:

- almeno due eventi annuali aperti al pubblico;
- diffusione di annunci e materiale informativo;
- esposizione delle foto presso la bacheca comunale;
- consegna a domicilio degli animali entro 5 giorni dalla richiesta, previa verifica delle condizioni di affidamento.

ART. 7 – CONTROLLI POST-AFFIDO

Il Canile garantisce il controllo post-affido tramite i volontari L.I.D.A., al fine di verificare il benessere degli animali affidati.

ART. 8 – CANI DI PROPRIETÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

In casi di:

- sequestri giudiziari o interventi delle Forze dell'Ordine;
- sfratti;
- persone sole seguite dai Servizi Sociali;
- decesso del proprietario senza familiari,

il Comune può attivare il Canile.

In tali casi il Comune si interesserà la proprietà dell'animale e sosterrà i costi alle medesime condizioni previste per i cani randagi.

ART. 9 – SERVIZI AGGIUNTIVI SOCIALMENTE UTILI

Il Canile mette a disposizione:

- area cani "Qui Bobi corre libero";
- centro polifunzionale "Help for Animals" per pet therapy e informazione;
- percorsi di inserimento lavorativo per soggetti appartenenti a fasce protette.

Tali servizi sono offerti senza costi aggiuntivi per il Comune.

ART. 10 – DURATA

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027.

Alla scadenza cessa automaticamente, senza rinnovo tacito.

Eventuali proroghe o nuovi affidamenti richiederanno specifico atto amministrativo.

ART. 11 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Per i servizi oggetto della presente convenzione, il Comune di Cervere corrisponderà al Canile i seguenti importi:

- € 3,00 (tre/00) + IVA, quale tariffa giornaliera per ciascun cane custodito e mantenuto presso la struttura;
- € 25,00 (venticinque/00) + IVA per ciascun intervento di cattura di cane effettuato su richiesta del Comune;

- € 250,00 (duecentocinquanta/00) + IVA, quale bonus annuale per il servizio di reperibilità garantita 365 giorni all'anno e per la messa a disposizione di box riservati.

Le spese veterinarie e gli interventi di sterilizzazione, allo stato attuale non quantificabili, non sono ricompresi nei corrispettivi sopra indicati e saranno sostenuti dal Comune esclusivamente previa assunzione di apposito impegno di spesa. La relativa fatturazione potrà avvenire solo successivamente all'adozione del predetto provvedimento, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

Il Canile è responsabile della corretta custodia degli animali affidati ed è dotato di idonea copertura assicurativa per danni a terzi.

ART. 13 – CONTROLLI DEL COMUNE

Il Comune può effettuare verifiche sul corretto svolgimento del servizio e sul rispetto delle condizioni igienico-sanitarie.

ART. 14 – RECESSO E RISOLUZIONE

Il Comune può recedere anticipatamente per gravi inadempienze, previo preavviso scritto di almeno 30 giorni.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Asti.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme vigenti in materia.

La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Per il COMUNE _____

Per il GESTORE _____